



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Riccio Luigi delegato dal Direttore Generale

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
531	04/08/2023	4	0

Oggetto:

Accreditamento con riserva di verifica dell'attivita' e dei risultati ai sensi dell'Art. 5 del Regolamento della Regione Campania n. 3/2006 per attivita' di Emodialisi in regime ambulatoriale extraospedaliero per n. 10 (dieci) posti rene di cui 1 (uno) contumaciale. Societa' Dial Sal Srl _ P. IVA 08074131213, con sede legale e operativa in Salerno in Via Irno n. 219

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009 veniva nominato il Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi nel Servizio Sanitario Regionale Campano.
- La predetta deliberazione, tra l'altro, prevedeva al punto 15) la “conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori”.
- La Regione Campania con L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. disciplina modalità e criteri per l'accesso all'accREDITAMENTO istituzionale/definitivo.
- Il comma 237-quater dispone che, in relazione all'accREDITAMENTO istituzionale definitivo, il fabbisogno va soddisfatto prioritariamente attraverso l'accREDITAMENTO delle strutture private transitoriamente accreditate da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1/1/2007.
- I commi 237-quinquies, 237-sexies, 237-octies e 237-octies-bis disciplinano la procedura per presentazione delle istanze di accREDITAMENTO istituzionale da parte delle strutture private transitoriamente accreditate.
- Il comma 237-quaterdecies dispone la cessazione dell'efficacia della delega alle AA.SS.LL. in materia di accREDITAMENTO definitivo prevista dall'art. 8, comma 1, della richiamata L.R. n.16/2008, ferme restando le disposizioni riguardanti le Commissioni istituite presso le Aziende medesime per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO, i cui esiti vanno certificati e comunicati alla competente struttura regionale.
- Il comma 237-duodecies disciplina l'attività di verifica delle istanze presentate da parte delle Commissioni locali previste dall'art. 8 della L.R. n. 16 del 28.11.2008 e prescrive, tra l'altro, che il Commissario ad Acta adotta i decreti di rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo al positivo esito delle stesse ovvero, in caso contrario, rigetta la domanda.
- Con decreto commissariale n. 19 del 7/3/2012 sono state approvate le istruzioni d'uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accREDITAMENTO istituzionale da inoltrare da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a. ed è stato precisato che l'accREDITAMENTO si sarebbe conseguito soltanto al termine delle procedure di verifica come disciplinate dal comma 237 duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.
- Con DCA n. 90 del 9/8/2012 - come rettificato con successivi decreti n.124 del 10/10/2012 e n. 10 del 25/1/2013 - sono state approvate: I) la disciplina per le modalità di verifica dei requisiti ulteriori di accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 23/2011; II) la check list dei requisiti generali per la verifica delle strutture di cui al regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007; III) la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n.3/2006 e la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n. 1/2007, stabilendo che le AA.SS.LL., nell'ambito delle attività di verifica, avrebbero dovuto attenersi a quanto in essi disciplinato.
- Con DCA n. 91 del 9/8/2012, ai sensi del citato comma 237 undecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, si è preso atto dell'elenco, trasmesso da So.Re.Sa. contenente la ricognizione delle istanze di accREDITAMENTO istituzionale risultate regolarmente ammesse, sotto gli aspetti di completezza e correttezza da un punto di vista informatico, demandando a So.Re.Sa. l'invio alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di copia integrale delle singole istanze per procedere alle verifiche di cui al punto 20 dell'allegato a) del decreto commissariale n. 19/2012.
- Con DCA n. 151 del 28/12/2012 il precedente elenco è stato integrato a seguito di approfondimenti istruttori effettuati a norma del punto 17 dell'allegato A) del DCA n.19/2012 ed è stato trasmesso alle AA.SS.LL. competenti per le conseguenti verifiche.
- Con DCA n. 49 del 30/5/2013 è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco delle istanze di accREDITAMENTO istituzionale presentate in applicazione dell'art. 1, comma 237-quinquies della L.R. n. 4/2011 dai soggetti aventi titolo, risultanti già tutte ricomprese negli allegati ai già citati decreti commissariali n.91/2012 e n. 151/2012, demandando alle AA.SS.LL. le verifiche sia per quanto concerne la veridicità delle dichiarazioni di notorietà rese dai richiedenti, sia l'accertamento in loco del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo.
- A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha sostituito i commi 237-decies, 237-undecies e 237-duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013 So.Re.Sa. è stata autorizzata all'attivazione della piattaforma informatica dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul BURC e sono state approvate le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze.
- Con DCA n. 55 del 5.7.2018 ad oggetto: “AccREDITAMENTO Istituzionale – Decreto Commissariale n.18 dello 1.3.2018. Modifiche e Integrazioni” si stabiliva, tra l'altro, che il completamento delle procedure di accREDITAMENTO e dei processi di riconversione attualmente in corso sarà assicurato con le vigenti procedure di verifica ed i requisiti di cui ai menzionati Regolamenti Consiliari, ed ancora che le nuove procedure di verifica e i relativi requisiti di accREDITAMENTO si applicheranno in sede di rinnovo dei provvedimenti di accREDITAMENTO istituzionale attualmente vigenti e per le nuove istanze di accREDITAMENTO.
- Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 dicembre 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ha deliberato l'approvazione del Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale della Campania, ai fini dell'uscita dal commissariamento.

- A seguito del passaggio dalla gestione commissariale a quella ordinaria e nelle more dell'adozione di nuove procedure di verifica e dei relativi requisiti di accreditamento di cui al DCA 55/2018 integrato e modificato dal D.C.A. n. 22 del 5.2.2019, si rendeva necessario concludere le procedure di accreditamento istituzionale definitivo attualmente pendenti disciplinate nei provvedimenti commissariali e regionali appositamente adottati e secondo il nuovo assetto delle competenze generate dalla cessazione del regime di commissariamento.
- con la deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 347 del 9.7.2020 ad oggetto: “Accreditamento Istituzionale definitivo di Servizi e Strutture sanitarie e sociosanitarie. DETERMINAZIONI”, con la quale, nelle more dell'adozione delle procedure di verifica e dei relativi requisiti di accreditamento di cui al su richiamato DCA 55/18, così come modificato e integrato, veniva stabilito, tra l'altro, di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute l'adozione dei provvedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di strutture e servizi sanitari e socio sanitari a conclusione dei procedimenti attualmente in corso, sulla scorta di istruttorie e proposte da parte della UOD 12 per quanto attiene alle strutture che erogano assistenza e interventi socio sanitari e da parte della UOD 05 per le strutture sanitarie eroganti le restanti attività.
- con il Decreto Dirigenziale n. 315 del 08.10.2020 veniva delegata al Dott. Luigi Riccio Responsabile della Struttura di Staff 50.04.92 “Funzioni di supporto tecnico amministrativo”, l'adozione dei provvedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di strutture e servizi sanitari e socio sanitari a conclusione dei procedimenti attualmente in corso, sulla scorta di istruttorie e proposte da parte della UOD 12 per quanto attiene alle strutture che erogano assistenza e interventi socio sanitari e da parte della UOD 05 per le strutture sanitarie eroganti le restanti attività, nelle more dell'adozione delle nuove procedure di verifica e dei relativi requisiti di accreditamento di cui al DCA 55/2018, integrato e modificato dal DCA 22 del 5.2.2019.
- con la DGRC n. 468/2021 avente ad oggetto: “Accreditamento Istituzionale. Determinazioni”, si è stabilito: “nelle more dell'approvazione dei nuovi requisiti specifici e delle relative procedure di accreditamento istituzionale e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza da Covid 19, l'istruttoria delle istanze di accreditamento istituzionale – pervenute alla data di approvazione della presente delibera – viene espletata secondo le procedure di verifica e i requisiti di cui ai regolamenti Regionali n. 3/2006 e n. 1/2007 e S.M.I. in attuazione degli indirizzi di programmazione regionale e sulla base del relativo fabbisogno di assistenza già definito ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs 502/92 “;

PREMESSO, altresì, che

- con istanza del 09.10.2017, assunta al protocollo generale della Regione Campania n° 2017.0727801 del 06.11.2017, la Società Dial Sal S.r.l., con operativa in Salerno in Via Irno n. 219, ha chiesto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2006, *“il rilascio del titolo di accreditamento istituzionale con riserva di verifica dell'attività e dei risultati, per l'attività di emodialisi extracorporea erogata in regime ambulatoriale con dotazione di n. 9 + 1 posti rene, erogata nella struttura denominata DIAL SAL S.r.l., con sede legale in Castellammare di Stabia (NA), cap. 80053, alla via Napoli 350/c P.I.V.A. n. 08074131213, sede operativa in Salerno, via Irno n. 219”;*
- avverso detto rigetto, la struttura proponeva ricorso innanzi al TAR Salerno che, con sentenza n.1259/2018, respingeva il ricorso presentato.
- con domanda del 13 maggio 2020, la struttura ha reiterato istanza tesa alla conclusione dell'iter procedimentale per il rilascio dell'accREDITamento istituzionale per l'attività specialistica di emodialisi, per n. 9 + 1 posti rene, previa conclusione dei procedimenti di definizione dei fabbisogni e di quelli relativi alle procedure di accREDITamento.
- con nota del 03.07.2019 prot. n. 2019.0422398 la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania ha comunicato, alla suddetta Società, la non processabilità della innanzi richiamata istanza di accREDITamento nella considerazione che *“la Regione Campania/Struttura Commissariale non ha ancora disciplinato criteri, modalità e termini per i nuovi accREDITamenti”;*
- con Sentenza n. 1909/2020, il TAR Salerno ha respinto il ricorso n. 1163/2020 promosso dalla Società Dial Sal S.r.l. tendente all'annullamento della predetta nota Regionale prot. n. 2019.0422398 del 03.07.2019;
- con Sentenza n. 211/2020, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso n. 2154/2021 promosso dalla Società Dial Sal S.r.l., con conseguenziale annullamento della Sentenza del TAR Salerno n. 1909/2020;
- con Sentenza n. 2329/2023 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso n. 8290/2022, promosso dalla Società Dial Sal S.r.l., per l'ottemperanza della Sentenza n. 211/2022.
- con la sentenza succitata, il Giudice Amministrativo di Appello, nel prendere atto che le Amministrazioni interessate (Regione Campania e ASL Salerno, ndr) avevano avviato il procedimento istruttorio finalizzato all'esame dell'istanza di accREDITamento della ricorrente, ha tuttavia rilevato che *“l'attività posta in essere a tal fine riveste carattere meramente preliminare – in quanto essenzialmente consistente nella preannunciata convocazione di una riunione finalizzata a definire i criteri da osservare nell'esame delle istanze di accREDITamento presentate da tutte le strutture “solo autorizzate” – e non risulta, comunque, che essa abbia avuto concretamente seguito, nelle more dell'odierna udienza camerale”;* il Giudice di Appello ha dunque disposto *“al fine di pervenire in tempi ragionevolmente brevi all'adozione di una determinazione espressa da parte delle Amministrazioni interessate in ordine alla fondatezza dell'istanza di accREDITamento presentata dalla società ricorrente, anche tenuto conto dell'esigenza di coordinamento tra le stesse, l'immediata nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Presidente della Giunta Regionale della Campania, o suo delegato, affinché ponga in essere, entro il termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, ogni necessario adempimento sostitutivo”.*

CONSIDERATO che

- con nota dell'11.4.2023 prot. n. 2023.0191075, in esecuzione alla predetta Sentenza del Consiglio di Stato n. 2329/23, la Regione Campania ha dato specifico mandato all'ASL Salerno, competente per territorio, affinché verificasse e attestasse la sussistenza o meno in testa alla Società Dial Sal S.r.l. con sede operativa in Salerno in Via Irno n. 219, di tutte le condizioni e requisiti di accreditabilità, rilasciandone certificazione a mezzo di atto deliberativo.

- Con Deliberazione n. 874 del 05.07.2023 (acquisita al protocollo della Regione Campania in data 06.07.2023 al n. 2023.0345808), il Direttore Generale dell'ASL SALERNO ha attestato alla Regione Campania che la Società "Società Dial Sal S.r.l. con sede legale e operativa in Salerno in Via Irno n. 219 – P. IVA 08074131213, è accreditabile con riserva di verifica dell'attività e dei risultati per l'attività di Emodialisi in regime ambulatoriale extraospedaliera per n. 10 (dieci) posti rene di cui 1 (uno) contumaciale;

RICHIAMATI

- il Decreto Sindacale n. 48 del 26.9.2017, rilasciata dal Comune di Salerno per l'attività di Emodialisi in regime ambulatoriale extraospedaliera per n. 10 (dieci) posti rene di cui 1 (uno) contumaciale, nei locali siti in Salerno in Via Irno n. 219, alla Società "Dial Sal" S.r.l. – P. IVA 08074131213;

- tutti gli ulteriori requisiti previsti dal Regolamento n. 3/2006 e s.m.i., per l'attività di Emodialisi;

RITENUTO, pertanto,

- di dover prendere atto della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno n.874 del 5.7.2023 ad oggetto: *"Dial Sal" S.r.l. accreditamento con riserva di verifica dell'attività e dei risultati per l'attività di emodialisi in regime ambulatoriale.* con la quale il Direttore Generale ha attestato all'Ente Regione che la Società "Dial Sal" S.r.l. – P. IVA 08074131213 con sede legale e operativa in Salerno alla Via Irno 219, è accreditabile con riserva di verifica dell'attività e dei risultati per l'attività di Emodialisi in regime ambulatoriale per n° 10 (dieci) posti rene di cui 1 (uno) contumaciale;

- di dover disporre l'accreditamento con riserva di verifica dell'attività e dei risultati per l'attività di Emodialisi in regime ambulatoriale per n° 10 (dieci) posti rene di cui 1 (uno) contumaciale, a favore della Società "Dial Sal" S.r.l. – P. IVA 08074131213 con sede legale e operativa in Salerno alla Via Irno 219;

- di dover stabilire che:

a) il presente accreditamento viene concesso nelle more della revisione dei nuovi requisiti e condizioni per l'accreditamento istituzionale e delle relative procedure nonché l'entrata a regime delle modalità di funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) di cui al DCA n. 55 del 5.7.2018;

b) l'accreditamento è disposto in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale;

c) l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accreditamento è la A.S.L. territorialmente competente;

d) in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno dovrà inviare agli Uffici Regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento;

- di dover stabilire che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;

Alla stregua dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai competenti Uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento con il SSR;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di prendere atto della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno n. n. 874 del 5.7.2023 ad oggetto: *"Dial Sal" S.r.l. accreditamento con riserva di verifica dell'attività e dei risultati per l'attività di emodialisi in regime ambulatoriale.* con la quale il Direttore Generale ha attestato all'Ente Regione che la Società "Dial Sal" S.r.l. – P. IVA 08074131213 con sede legale e operativa in Salerno alla Via Irno 219, è accreditabile con riserva di verifica dell'attività e dei risultati per l'attività di Emodialisi in regime ambulatoriale per n° 10 (dieci) posti rene di cui 1 (uno) contumaciale;

2. di disporre l'accreditamento con riserva di verifica dell'attività e dei risultati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 3 del 31.7.2006, per l'attività di Emodialisi in regime ambulatoriale per n° 10 (dieci) posti rene di cui 1 (uno) contumaciale, a favore della Società "Dial Sal" S.r.l. – P. IVA 08074131213, con sede legale e operativa in Salerno alla Via Irno 219;

3. di PRECISARE che:

a) l'accreditamento è disposto in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale;

b) l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accreditamento è la A.S.L. territorialmente competente;

c) in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno dovrà inviare agli Uffici Regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento;

4. di PRECISARE altresì

4.1 che, nel caso ne ricorrano le circostanze, troveranno applicazione i commi 237 - nonies e 237 nonies bis dell'art. 1 della legge 4/2011 e s.m.i.;

4.2 che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero

variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;

4.3 che la configurazione di cui al presente decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale;

4.4 l'accreditamento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del decreto legislativo 502/92 e s.m.i.;

5. di **TRASMETTERE** copia del presente decreto all'ASL Salerno territorialmente competente anche per la notifica alla struttura interessata;

6. di **TRASMETTERE** il presente decreto al Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro e al Comune di Salerno per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di notifica.

LUIGI RICCIO